

DALLA COSTITUZIONE
“INATTUATA”
ALLA COSTITUZIONE
“INATTUALE”?

*Potere costituente e riforme costituzionali
nell'Italia repubblicana*

MATERIALI DALL'INCONTRO DI STUDIO
FERRARA, 24-25 GENNAIO 2013

a cura di GIUDITTA BRUNELLI e GIOVANNI CAZZETTA



GIUFFRÈ EDITORE

ROBERTO BIN
UNA COSTITUZIONE APPLICATA
MA NON ATTUATA

1. La costituzione non è un programma... — 2....ma può restare inattuata. — 3. Attuazione *vs* applicazione. — 4. Attualità, aggiornamento o riforma?

1. *La costituzione non è un programma...*

Alcune premesse. Non credo alla vecchia idea della costituzione come “programma” che guida e vincola il legislatore ordinario. Era un’idea suggestiva nei primi anni di vita repubblicana, quando la continuità delle forze politiche che avevano dato vita alla costituzione — la “costituzione materiale”, come l’intendeva Mortati — poteva far credere che ci fosse anche continuità tra il “programma” costituente e quello legislativo. Non un programma univoco, è ovvio, dato che la costituzione conteneva più programmi alternativi, senza alcuna traccia di uno sviluppo comune: sicché il conflitto politico poteva svolgersi lungo il crinale attuazione-inattuazione, dimostrando quindi che — per parafrasare il titolo del bel libro di Sergio Bartole ⁽¹⁾ — la costituzione era davvero di tutti.

Oggi mi pare che ben poco si possa riproporre di questa storica idea, e che con essa sia decaduta anche la conseguente teoria dell’interpretazione costituzionale *magis ut valeat* ⁽²⁾. Il che però non significa affatto che la costituzione abbia perso né forza né “attualità”. Se essa ha visto sfumare la sua carica “politica”, non per questo è decaduta anche la sua funzione giuridica e normativa: anzi, è vero l’opposto.

⁽¹⁾ BARTOLE 2012.

⁽²⁾ Così ben descritta da DOGLIANI 1982.

La funzione della nostra costituzione è stata ed è — a mio modo di vedere ⁽³⁾ — di incorporare il conflitto sociale all'interno del quadro normativo, in modo che esso possa svolgersi nelle e attraverso le istituzioni costituzionali: se questa impostazione regge, regge anche la tesi di una costituzione che funge non da programma, ma da limite negativo per la legislazione che si sviluppa all'interno delle istituzioni democratiche. Ogni parlamento è libero di scegliere come tradurre l'indirizzo politico di maggioranza in norme di legge, senza dover seguire una traccia predeterminata (che, appunto, non c'è), purché non oltrepassi i limiti posti dal testo costituzionale: il quale, di conseguenza, segna — attraverso la posizione di principi e programmi necessariamente incoerenti — i margini che le scelte politiche non possono travalicare, perché in tal modo si verrebbero a sacrificare interessi, valori, principi che nella costituzione trovano tutela. Pluralismo inconciliabile dei valori dei costituenti, pluralismo inconciliato dei principi costituzionali, *open-texture* delle sue norme, libertà — più che “discrezionalità” — del legislatore ordinario: libertà, ma non arbitrio.

Due le conseguenze di questa impostazione. La prima è che il testo va preso sul serio, cioè che la lettera della costituzione costituisce un limite da rispettare rigorosamente. Per questo motivo trovo francamente sorprendenti le due sentenze della Corte costituzionale che accolgono i ricorsi — non meno sorprendenti — promossi dal Presidente della Repubblica in sede di conflitto di attribuzioni. Trovo deprecabile per esempio che sia proprio la Corte costituzionale, “custode” della sacralità del testo costituzionale, a dichiarare che dove la costituzione scrive “ministri proponenti” si possa leggere — come “espressione equivalente” — “ministri competenti” ⁽⁴⁾, e che poi essa ci diffidi dall'impiegare il “metodo primitivo” dell'interpretazione “meramente letterale” del testo, sollecitandoci invece a derivare regole costituzionali « dalla posizione e dal ruolo del Capo dello Stato » ⁽⁵⁾, individuato in una metafisica che trascende il testo.

La seconda conseguenza è che il rispetto dei limiti giuridici fissati dal testo costituzionale non possa che essere assicurato dai

⁽³⁾ Ho cercato di chiarire questo punto di vista in BIN 2007, p. 11 ss.

⁽⁴⁾ Sent. n. 200/2006.

⁽⁵⁾ Sent. n. 1/2013.

giudici, Corte costituzionale inclusa. Il che non significa affatto, però, che spetti a loro amministrare il conflitto politico e sociale, individuando il punto di compromesso tra istanze concorrenti. Questo è un compito riservato alla politica e alla legge, benché la loro discrezionalità non sia illimitata, essendo soggetta ai limiti fissati dalla costituzione.

Possono coesistere perciò molti modi di “attuare” la costituzione, e molti modi anche per non attuarla — anzi, per violarla. Ogni maggioranza politica deve trovare la sua rotta per navigare tra i margini segnati dal testo, nessuna può superarli senza correre il rischio di essere censurata dalla Corte.

2. ... *ma può restare inattuata.*

In questa prospettiva ci si può porre il problema della “inattuazione” della costituzione?

È chiaro che la premessa da cui ho preso le mosse, respingendo l’idea di una costituzione come “programma”, sembrerebbe condurre a una risposta negativa, visto che è proprio l’esistenza di un programma a generare l’aspettativa dell’attuazione. I margini per parlare di inattuazione sembrerebbero perciò molto circoscritti, forse limitati alle ipotesi dell’art. 39 e dell’art. 49; entrambe invero assai dubbie, non essendo formulate come un obbligo di attuazione legislativa, ma semmai come una facoltà.

Tuttavia a me sembra che vi siano zone assai ampie di mancata attuazione della costituzione, zone in cui il legislatore e la politica hanno rinunciato ad intraprendere la loro navigazione lasciando che sopravvivesse una legislazione risalente ad un’epoca in cui i fari direzionali della costituzione non erano accesi.

L’esempio più vistoso è forse dato dalla legislazione penale. Essa rappresenta — per principio, si potrebbe dire — la traduzione in norma giuridica dei valori fondamentali della comunità, come fa risaltare con tutta evidenza la teoria della norma penale come *extrema ratio*: la sanzione penale limita il supremo bene della libertà personale, e perciò deve rispondere all’esigenza inderogabile di protezione di beni di fondamentale e universale valore. Che il codice penale risalga al 1930 non induce a sospettare che la tavola di valori del fascismo si sia sovrapposta a quella della costituzione? Si potrà

rispondere che molte parti del codice sono state aggiornate (soprattutto per merito della Corte costituzionale, però) e che comunque il suo impianto tecnico non risente troppo dell'ideologia del tempo. Sarà certo vero, i *delitti contro il sentimento per gli animali* hanno preso il posto dei *delitti contro la integrità e la sanità della stirpe* e la pena di morte è definitivamente scomparsa dall'ordinamento. Ma come possiamo dire che sia stata attuata la precisa prescrizione costituzionale dell'art. 27.3, che delle pene dice che "devono tendere alla rieducazione del condannato"? Non solo la legislazione fascista superstita, ma la stessa legislazione repubblica fa fatica a conciliarsi con questa norma: il carcere — soprattutto le carceri vergognosamente sovraffollate di oggi, e la sostanziale marginalità del lavoro negli attuali programmi carcerari — è uno strumento utile alla rieducazione dei tossicodipendenti e degli immigrati clandestini, che insieme costituiscono la larga maggioranza dei detenuti? Le istituzioni politiche — sin dalla più alta — si sono mobilitate a difesa del direttore di un quotidiano che ha sistematicamente infranto la legge sulla stampa (legge scritta dai nostri stessi costituenti, per altro), eppure la legislazione penale varata dal fascismo e da ideologie penali illiberali molto più recenti, ma certo non più illuminate, continua ad essere applicata in plateale inattuazione di una norma costituzionale.

Non è l'unico esempio, purtroppo. L'art. 100 Cost. prevede due organi "ausiliari", il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Sono due organi essenziali di tutela della legalità dell'amministrazione, il primo, e di controllo dell'attività del governo e di verifica dell'esercizio del bilancio. Entrambi operano nelle relazioni tra parlamento e governo, per assicurare il rispetto della legge da parte dell'amministrazione e per consentire alle camere di esercitare il controllo sul rispetto delle leggi e dell'equilibrio finanziario. Perciò l'ultimo comma dell'art. 100 prescrive che "la legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo". Ci sono diversi modi possibili di disciplinare l'organizzazione di questi due organi essenziali per un corretto funzionamento della forma di governo, purché sia rispettata l'obiettivo fissato dalla costituzione. Ed invece la norma non è stata affatto attuata, visto che la disciplina del Consiglio di Stato risale al 1924 e quella della Corte dei conti al 1934 e in seguito sono state solo rabberciate dal legislatore repub-

blicano. Possibile che il fascismo avesse così brillantemente anticipato lo “spirito” della costituzione e correttamente strumentato la forma di governo parlamentare da essa voluta? La stessa Corte costituzionale — che ha per legge tra i suoi componenti magistrati provenienti dai due organi, ed altri ne acquisisce a seguito delle nomine parlamentari e presidenziali — non sembra avvertire l'enormità di questa inattuazione (6).

3. *Attuazione vs applicazione.*

Una considerazione a proposito della distinzione tra “attuazione” e “applicazione” della costituzione, anche in riferimento alla relazione di Massimo Luciani che su questa contrapposizione si concentra.

Da un punto di vista generale, la distinzione può apparire semplice, persino banale. Si attua una norma dettando norme più specifiche, che ne completino la fattispecie (in questi termini l'art. 17 della legge 400/1988 definisce i “regolamenti di attuazione”); mentre si “applica” una norma sussumendo nella sua fattispecie astratta un caso concreto. L'attuazione è perciò un compito *lato sensu* legislativo, l'applicazione un compito dei giudici e della pubblica amministrazione (oltre che dei privati). Però, osserva Luciani, si ha *attuazione* anche quando « *una costituzione traccia percorsi di sviluppo sociale, indica obiettivi, disegna scenari futuri. In queste ipotesi, l'eccedenza progettuale sottesa alle previsioni costituzionali impedisce che ci si accontenti della semplice applicazione e pretende che si metta in campo la capacità — appunto — progettuale della politica* »: da qui deriva l'ipotesi che vi sia *attuazione* anche attraverso la giurisprudenza, deformando il quadro dei poteri così come tracciato in costituzione.

È una critica assai frequente, specie nella letteratura anglo-

(6) Anche perché spesso le eccezioni di incostituzionalità non rispondevano ai requisiti di ammissibilità: cfr. ad es. ord. n. 130/2012, ma già sent. n. 19/1978, entrambe relative alla nomina del Presidente della Corte dei conti. La legge n. 202/2000 ha mutato la forma del procedimento di nomina del Presidente, ma non la sostanza, cioè la competenza del Governo.

americana (7). Quest'ultima ragiona però con riferimento (pressoché esclusivo) ad una esperienza, quella della Corte suprema, che non ha molti tratti in comune con la nostra. Da noi sarebbe inconcepibile che la Corte costituzionale selezionasse — come fa da anni la Corte suprema — non più dell'1% dei casi che le sono proposti, scegliendo quelli che appaiono politicamente più importanti, trattando i soli profili che decide di prendere in considerazione e, per di più, prospettando questioni nuove e diverse da quelle effettivamente sottoposte, chiedendo talvolta alle parti di integrare le loro memorie. Questa aperta — e ormai sistematica — deroga ai principi dello stretto legame tra richiesto e pronunciato ha disancorato la giurisprudenza della Corte suprema dal concetto stesso di giurisdizione, trasformandola in un organo che concorre a scrivere l'agenda del dibattito politico nazionale (8). La diffusione delle opinioni dissenzienti e concorrenti e delle decisioni assunte senza una convergenza maggioritaria sulla *ratio decidendi* (le c.d. *plurality opinion*) (9), sono la dimostrazione lampante della trasformazione del ruolo esercitato dalla Corte suprema e spiegano la drastica reazione della dottrina: nella quale, di conseguenza, sono sempre più forti e condivise le voci di chi contesta il fondamento stesso della *judicial review* (10).

Queste tesi muovono da un fondamento che anche Luciani sembra accettare: che l'attività del legislatore e quella del giudice costituzionale siano ponibili sullo stesso piano e confrontabili. Non è perciò casuale che uno dei suoi obiettivi critici sia il fatto — su cui anche gli autori americani insistono spesso — che la Corte pretenda di svolgere il compito di attuazione della costituzione « *senza avere tutti gli strumenti di cui dispone il legislatore (e quindi con gravi effetti di inefficienza del sistema)* » (11). Il fatto è incontrovertibile, ma l'argomento a me sembra infondato in radice, nella pretesa “concorrenza” tra legislatore e giudice. O meglio, è un argomento che può

(7) Cfr., ad esempio, WALDRON 2006, p. 1346 ss.; VERMEULE 2006; BELLAMY 2007.

(8) Cfr. HARTNETT 2000, p. 1643 ss., 1738.

(9) Cfr. EPSTEIN, KNIGHT 1998, p. 40 ss.

(10) Ho dedicato a questo dibattito alcuni paragrafi del recente in BIN 2013.

(11) Così la relazione di Luciani, citando M. Esposito. Il *deficit* conoscitivo dei giudici (che emerge dalla comparazione con le conoscenze del legislatore e della amministrazione pubblica) è del resto uno degli assi portanti dell'argomentazione di VERMEULE 2006.

funzionare in relazione alla particolare esperienza statunitense, a causa del comportamento della Corte suprema, ma non è altrettanto plausibile in Europa e, in ispecie, in Italia.

So bene che sarebbe troppo semplicistico contrapporre l'attività del legislatore a quella del giudice per il solo fatto che il primo assume decisioni con valore normativo *erga omnes*, mentre il secondo giudica il fatto (o il caso) concreto: e ciò non solo per l'effetto *erga omnes* delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale delle leggi (o per la stessa efficacia generale che esercitano i precedenti giudiziari). Indubbiamente la decisione del giudice *applica* al caso in questione una *norma generale* (la *ratio decidendi*), e questa finisce con apparire un'*attuazione* più che un'*applicazione* della costituzione, in quanto ne concretizza i principi. Tuttavia il discorso non si esaurisce qui: mentre l'*attuazione* legislativa è libera di scegliere se, quando, e come "attuare" la costituzione — ossia, per usare la precedente metafora, può scegliere la rotta da seguire — il giudice costituzionale si deve limitare invece a segnalare lo sconfinamento di quelle scelte dai limiti posti dalla costituzione. Scegliere come *attuare* la costituzione è prerogativa del legislatore, alla Corte spetta soltanto impedire che quella prerogativa si spinga sino alla *violazione* della costituzione, e quindi si traduce nell'*applicare* i limiti in essa tracciati.

Certo, non ogni possibile punto del tracciato è fissato dal *testo*, e quindi alla Corte è affidato il compito di disegnare i contorni della discrezionalità legislativa anche dove il testo non sia esplicito. Questo compito viene svolto immaginando quale sia lo sviluppo coerente con il testo: il bilanciamento tra i principi costituzionali è uno degli strumenti tipici con cui la Corte lo assolve. Fissando quella che Alexy chiama la "regola di prevalenza" nel bilanciamento, la Corte crea una norma generale, ed ecco che allora la si può accusare di evadere dal recinto dell'*applicazione* e sconfinare in quello dell'*attuazione*. Ma a me sembra un abbaglio: la Corte non prende mai l'iniziativa di emanare una norma di bilanciamento in un punto che ha individuato per sua scelta; né è un'opera che compie in astratto, dovendo comunque restare nei limiti della domanda che le viene posta: è il caso concreto di *applicazione* della legge contestata che la costringe a pronunciarsi dicendo come la costituzione vada interpretata e *applicata* nelle circostanze date. Inoltre, al contrario del

legislatore, non è mai libera di scegliere le premesse della sua decisione, perché comunque il disegno che traccia è ancorato ai punti — le “disposizioni” — fissati dal testo e richiamati dall’atto introduttivo del giudizio. In passato avevo supposto che in queste operazioni di bilanciamento la Corte operasse fuori dei margini dell’interpretazione ⁽¹²⁾, ma forse non è così: forse è la nostra immagine dell’interpretazione ad essere inadeguata. In fin dei conti, decidendo se una certa discriminazione sia o meno *ragionevole*, oppure se una certa legge compia un corretto bilanciamento tra due principi costituzionali in occasionale conflitto — sto parlando di due tipiche situazioni in cui la giurisprudenza costituzionale sembra operare ben lontana dal testo — la Corte ci sta solo parlando di “significati”, di ciò che il principio di eguaglianza o — per dire — il diritto alla salute significano nella specifica situazione rilevata dal giudice remittente. Del resto, determinare che cosa sia “danno ingiusto” ai sensi dell’art. 2043 c.c. è un processo di attribuzione di significato non diverso da quello di delimitare l’oggetto del “diritto alla salute” *ex art. 32 Cost.*

Può essere che queste mie considerazioni e metafore appaiano non meno oniriche delle “rime obbligate” di crisafulliana memoria, ma a me sembra che sia assai poco produttiva la sovrapposizione dei ruoli del legislatore e del giudice costituzionale, visto che essi non appaiono affatto complanari né raffrontabili. Se le norme costituzionali sono parte dell’ordinamento giuridico, anzi ne riempiono il gradino gerarchico più elevato; e se l’individuo può fondare su di esse la pretesa al riconoscimento di un diritto, di fronte ad una legge che lo restringe: allora è inevitabile che la Corte fissi il limite “costituzionale” oltre al quale la compressione di quel diritto non può spingersi per assicurare la realizzazione di qualche interesse che pur il legislatore ha ritenuto apprezzabile. Non è affatto un caso, dunque, che le opinioni più critiche nei confronti del *judicial review* nella letteratura anglo-americana giungano persino a contestare l’opportunità del *bill of rights* e a negarne la superiorità del rispetto alle leggi ordinarie ⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ Così BIN 1992, p. 134 ss.

⁽¹³⁾ Cfr. WALDRON 2006; BELLAMY 2007.

4. *Attualità, aggiornamento o riforma?*

Diverso, ma solo in parte, è il problema dell'attualità della costituzione e del suo "aggiornamento". Come tutte le cose, anche la costituzione invecchia. Ma siccome essa vive nelle interpretazioni (e nelle attuazioni) che ad essa vengono date, i suoi significati si aggiornano di continuo. Lungo però potrebbe essere l'elenco delle cose che al tempo dei costituenti non esistevano e che quindi in costituzione non trovano regolazione, ma se dovessimo trasferire il discorso sulla costituzione statunitense allora l'elenco diverrebbe interminabile: eppure la costituzione "tiene" ancora. L'elasticità dei principi gioca a favore, ma anche la sedimentazione delle interpretazioni, dei "precedenti", consente di prolungare radialmente lo spazio del "regolato" attraverso le norme costituzionali.

Certo non sarebbe da respingere neppure l'idea di una certa "manutenzione" del testo costituzionale. Ci sono indubbiamente alcune parti della costituzione che meriterebbero un aggiornamento, e del resto questo è il motivo per cui l'art. 138 prevede le procedure di revisione: piccole e grandi riforme che troverei anch'io opportune e urgenti. Per esempio, il titolo V, così com'è, non funziona e andrebbe ripensato forse nella sua stessa struttura; il bicameralismo perfetto è un'assurdità, che può produrre effetti nefasti per la funzionalità del sistema istituzionale, come appare chiaro in questi giorni; la verifica dei poteri degli eletti affidata agli stessi organi parlamentari è un cortocircuito che deprime quel livello di legalità che dovrebbe essere garantita da uno Stato di diritto; il voto dei c.d. "italiani all'estero" è una mostruosità, che consente a persone prive di qualsiasi reale legame con il paese di decidere quanta Irpef pagherò io, mentre loro le tasse le pagano altrove; l'art. 79, che regola le leggi di amnistia e indulto, è un *monstrum* costituzionale che produce una vera aporia logica (la sua *applicazione* comporta procedure assai più gravose di quelle richieste per la sua stessa soppressione o modifica).

Insomma, non mancano le norme che mi piacerebbe che cambiassero. Ma c'è un fatto che mi impedisce di auspicare una modifica delle regole costituzionali: quasi tutte le modifiche che sottoscriverei, con la sola eccezione della verifica dei poteri, non rimedierebbero a difetti del testo originale della costituzione repubblicana, ma toc-

cherebbero parti della costituzione che sono già state riscritte da precedenti riforme costituzionali. Questo è vero per il Titolo V, per il voto degli italiani all'estero ed anche per l'art. 79. Persino l'attuale situazione del Senato — a ben vedere — è il frutto più della riforma costituzionale che ha parificato il mandato delle due Camere, che del (preteso) bicameralismo perfetto voluto dal testo originale della Costituzione. Se la durata di sei anni del Senato non fosse stata ridotta nel 1963 (dopo che si era proceduto allo scioglimento anticipato dei senati precedenti per parificare di fatto i mandati delle due Camere), la differenza — quasi programmata — di maggioranze politiche nei due rami del parlamento sarebbe diventata la premessa di una progressiva differenziazione funzionale di essi, che avrebbe potuto essere accompagnata da sapienti prassi (per es., la presentazione del Governo per la fiducia e dei bilanci sempre prima alla Camera e poi al Senato) e da utili norme dei regolamenti interni (per esempio, riducendo drasticamente il potere di emendamento del Senato nelle procedure di deliberazione "in seconda battuta"). La "perfezione" del bicameralismo è stata dunque una scelta non interamente imputabile ai costituenti.

Contro le riforme costituzionali non ho un pregiudizio, ma un vero e proprio giudizio motivato. Tutte quelle che sono state introdotte — possiamo aggiungere anche quella più recente dell'art. 81, sulle procedure di bilancio — hanno peggiorato l'efficienza del testo costituzionale come regolazione delle istituzioni.

Il che — ovviamente — non è un giudizio sull'idea astratta dell'aggiornamento del testo, ma sulle qualità concrete di coloro che vorrebbero procedere ad esso. Sono gli stessi che da molti anni hanno smesso di occuparsi dell'*attuazione* del testo, ossia di produrre quelle leggi di riforma che dovrebbero individuare nuove e più attuali forme di concretizzazione dei principi e dei diritti costituzionali; che ci lasciano ancora senza una regola legislativa sui grandi temi che lo sviluppo scientifico e dei costumi sociali ci propongono; e che quando invece la producono, sono solo capaci di varare leggi imbarazzanti per il loro impianto ideologico, finendo sistematicamente con sbattere contro il controllo di legittimità costituzionale, comunitaria o della CEDU.

Aggiornamento della costituzione, dunque, per renderla più vitale? Forse la costituzione mostra tutta la sua vitalità proprio

fornendo gli strumenti per reagire a questi brutti esempi di legislazione “di attuazione”, e di respingerli.

Riferimenti bibliografici

- BARTOLE S. (2012), *La Costituzione è di tutti*, Bologna: il Mulino.
- BELLAMY R. (2007), *Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- BIN R. (1992), *Diritti e argomenti*, Milano: Giuffrè.
- BIN R. (2007), *Che cos'è la Costituzione*, in « Quaderni costituzionali ».
- BIN R. (2013), *A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva “quantistica”*, Milano: Franco Angeli.
- DOGLIANI M. (1982), *Interpretazioni della Costituzione*, Milano: Giuffrè.
- EPSTEIN L.-KNIGHT J. (1998), *The Choices Justices Make*, Washington DC: CQ Press.
- HARTNETT E.A. (2000), *Questioning Certiorari: Some Reflections Seventy-Five Years After the Judges' Bill*, in « Columbia Law Review », 100, n. 7.
- VERMEULE A. (2006), *Judging Under Uncertainty. An Institutional Theory of Legal Interpretation*, Cambridge (Mass.)-London: Harvard University Press.
- WALDRON J. (2006), *The Core of the Case Against Judicial Review*, in « Yale Law Journal », 115.

INDICE SOMMARIO

G. CAZZETTA, <i>Premessa. Dalla Costituzione 'inattuata' alla Costituzione 'inattuale'?</i>	v
G. BRUNELLI, <i>Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione.</i>	1
P. COSTA, <i>Dalla "inattuazione" alla "inattualità" della Costituzione: qualche considerazione introduttiva</i>	23
M. LUCIANI, <i>Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana</i>	31

INTERVENTI

E. CATELANI, <i>I problemi di attuazione/applicazione della Costituzione fra interpretazione "conforme" e prospettive di riforma costituzionale</i>	75
F. CERRONE, <i>L'attesa dell'attuazione costituzionale e la crisi della politica.</i>	87
G.L. CONTI, <i>Il principio bicamerale come opportunità e come problema: la camera delle urne e il senato del caso (o del caos)</i>	109
A. D'ANDREA, <i>La sopraffazione della "politica maggioritaria" sul meccanismo costituzionale della nostra forma di governo.</i>	131
C. DE FIORES, <i>Dalla Costituzione inattuata alla Costituzione "inattualizzata"</i> . . .	141
G. DI COSIMO, <i>Giudici e politica alle prese con l'applicazione costituzionale</i> . . .	153
P. FARAGUNA, <i>L'inattualità dell'attuazione della Costituzione</i>	161
M. FIORILLO, <i>Il dito e la luna: a proposito dell'inattualità della Costituzione economica.</i>	173
G. FONTANA, <i>Riforme costituzionali (in nome) del popolo sovrano.</i>	183
C. FUSARO, <i>L'inattualità può nascere da interpretazioni politicamente orientate del dettato costituzionale e dall'incapacità di assicurare la necessaria manutenzione del testo</i>	199

D. GALLIANI, <i>Cambiare le regolarità politiche per preservare le regole costituzionali</i>	211
M. GREGORIO, <i>L'attuazione della Costituzione: il ruolo dei partiti politici nelle riflessioni della giuspubblicistica</i>	225
S. LARICCIA, <i>L'articolo 7, comma 2, della Costituzione: lunga vita di una disposizione normativa e ragioni che rendono necessaria e urgente la sua abrogazione</i>	237
L. MANNORI, <i>Nota in margine alla "inattualità" della Costituzione</i>	249
F. RATTO TRABUCCO, <i>Potere costituente versus potere costituito nella revisione costituzionale</i>	253
B. SORDI, <i>Costituzione economica in moto perpetuo?</i>	267
C. STORTI, <i>Il segreto di Stato tra «flessibilità» e «invecchiamento» della Costituzione negli anni '60 e '70 del secolo scorso</i>	279
P. VERONESI, <i>All'incrocio tra "revisione", "applicazione" e "attuazione" costituzionale: verso un diritto sempre più "a misura d'uomo"?</i>	297
R. VOLANTE, <i>Corpi intermedi e Costituzione inattuata. In tardiva difesa di Robespierre</i>	309

TAVOLA ROTONDA

A. BARBERA, <i>I nuovi diritti: fra iuris-dictio e legis-latio</i>	319
R. BIN, <i>Una Costituzione applicata ma non attuata</i>	323
P. CARETTI, <i>La Costituzione ha ancora qualcosa da dire in un contesto globalizzato?</i>	335
M. FIORAVANTI, <i>La trasformazione costituzionale</i>	355
L. LACCHÈ, <i>Il tempo e i tempi della Costituzione</i>	365
M. PEDRAZZA GORLERO, <i>L'attualità della Costituzione repubblicana</i>	387
S. BARTOLE, <i>Attuazione e attualità della Costituzione, il ruolo dell'interpretazione</i>	403
<i>I collaboratori di questo volume</i>	429